

di MARCO NESSI

Approvato il decreto correttivo della riforma Irpef-Ires

Il decreto correttivo del 20.11.2025 modifica 6 decreti chiave, dal sistema sanzionatorio all'Irpef e Ires, reintroducendo un concetto più ampio di "familiari a carico", estendendo la derivazione rafforzata alle microimprese e riformando interPELLI, scissioni e fiscalità internazionale.

Il decreto correttivo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 20.11.2025 incide su 6 decreti legislativi cardine, tra cui quelli sull'Irpef e Ires (D.Lgs. 192/2024), sul sistema sanzionatorio (D.Lgs. 173/2024), sulla giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), e sulle modalità di versamento e riscossione (D.Lgs. 33/2025), ma anche su norme di sistema come il Tuir e lo Statuto dei diritti del contribuente.

Uno degli interventi più significativi riguarda la **disciplina dei familiari a carico ai fini Irpef**. La modifica al c. 4-ter dell'art. 12 del Tuir reintroduce, con decorrenza dal 2025, la possibilità di considerare anche il coniuge non legalmente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all'art. 433 c.c. tra i familiari fiscalmente rilevanti, purché conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali. Si supera così la restrizione introdotta con la legge di Bilancio 2025, che limitava la detrazione Irpef agli ascendenti conviventi, riportando in ambito tributario un'impostazione più inclusiva, utile a garantire coerenza anche con i benefici connessi agli oneri deducibili o detraibili sostenuti per familiari non figli.

Sul versante Ires, rileva la significativa **estensione del principio della derivazione rafforzata alle microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata**. L'art. 83 del Tuir viene modificato per includere espressamente queste realtà imprenditoriali nel perimetro applicativo della norma, previa opzione per una forma di rendicontazione contabile *"non semplificata"* rispetto a quanto loro consentito dal Codice Civile.

Novità anche per la **nuova disciplina degli errori contabili**: la correzione di errori *"non rilevanti"* potrà avvenire entro l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, senza necessità di dichiarazione integrativa, fatto salvo il caso in cui il contribuente sia già a conoscenza di attività istruttorie da parte dell'Amministrazione Finanziaria. La modifica recepisce i criteri di OIC 29 e IAS 8, rafforzando il processo di avvicinamento tra valori fiscali e civilistici. La rilevanza degli errori sarà valutata non solo sotto il profilo temporale, ma anche in termini di classificazione e qualificazione delle operazioni, escludendo le ipotesi che alterano significativamente il risultato d'esercizio. In caso di obbligo di integrativa, il credito risultante sarà immediatamente compensabile.

Importanti modifiche riguardano anche le **operazioni straordinarie**, in particolare le scissioni mediante scorporo. In caso di beneficiaria preesistente, il nuovo art. 173, c. 15-ter del Tuir prevede che l'operazione sia fiscalmente neutrale se riferita a un'azienda o un ramo d'azienda, anche in presenza di soggetti non residenti nell'UE con stabile organizzazione in Italia. Questo allineamento normativo è reso necessario dalle modifiche introdotte al Codice Civile dal D.Lgs. 88/2025.

Sulla disciplina degli interPELLI, il decreto corregge le criticità connesse alla cosiddetta **"tassa sugli interPELLI"** prevista dal D.Lgs. 219/2023. Viene stabilito che il contributo sarà dovuto esclusivamente per le istanze particolarmente complesse, come richiesto dal Parlamento. La determinazione dell'importo avverrà con apposito regolamento del MEF, tenendo conto della tipologia di interPELLO, della natura del contribuente e del volume d'affari. È una soluzione che evita un'applicazione indiscriminata della misura, mitigando il rischio di compressione del diritto di interPELLO e consentendo una razionalizzazione selettiva dello strumento.

Infine, sotto il profilo della **fiscalità internazionale**, il decreto prevede la possibilità per l'Italia di **sospendere unilateralmente le disposizioni di convenzioni contro le doppie imposizioni**, in caso di sospensione unilaterale da parte dello Stato contraente. È una clausola di reciprocità, coerente con il rafforzamento del principio di equità nella cooperazione fiscale internazionale. A ciò si aggiungono modifiche relative alla **Global Minimum Tax** e all'imposta minima nazionale, con inclusione di entità apolidi costituite in Italia e nuove regole sulla localizzazione delle entità ai fini delle GloBE Rules, in recepimento del commentario OCSE.